

Nuovi contributi per famiglie con figli minori disabili per il triennio 2016/2018. Legge regionale 82 del 28 dicembre 2015

Publicato 11 gennaio 2016 | Da Angeli Giacomina

La L.R. 45/2013, così come previsto, ha cessato di avere i suoi effetti in data 31.12.2015, anche se le domande annualità 2015 sono presentabili da parte dei cittadini fino al 31.01.2016. In data 28 dicembre 2015 è stata però approvata la **legge regionale n. 82** che, all'articolo n. 5, istituisce per il **triennio 2016-2018 un contributo** finanziario annuale a favore delle famiglie con **figli minori di 18 anni disabili**.

Le modalità di presentazione delle richieste di contributo sono in parte diverse rispetto alla L.R. 45/2013, così come taluni requisiti che andiamo di seguito ad elencare:

- il **contributo è annuale** per il triennio 2016 – 2018 ed è pari ad **€ 700,00** per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
- ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo
- le **istanze** devono essere presentate al **Comune di residenza entro il 30 giugno** di ciascun anno di riferimento del contributo
- l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo
- sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere **residenti in Toscana**, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, a partire dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
- il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente **ISEE non superiore ad euro 29.999,00**
- il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale

Resta invece invariata la procedura telematica che prevede sempre l'inserimento della richiesta da parte di un facilitatore, l'istruttoria da parte dell'istruttore e la validazione da parte del validatore, sulla stessa piattaforma web usata per la L.R. 45/2013 (la sezione di lavoro per i nuovi contributi sarà disponibile a partire dal 1 febbraio).

Solo dopo tali operazioni le richieste di contributo arriveranno in Regione per il relativo pagamento. Al comma 3 del medesimo articolo 5 della L.R. 82/2015, infatti, è previsto infatti che il contributo annuale di cui sopra sia concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va però presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Maggiori info: www.regione.toscana.it